

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	38
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 9 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Mario Ciaccia, e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

C. 4829 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che nella seduta odierna avrà inizio l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle

Commissioni competenti in sede referente. In proposito, comunica che – secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna la Commissione procederà anche alla votazione del prescritto parere.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni competenti in sede referente sul decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201 recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ».

Prima di illustrare le misure recate dal decreto legge di competenza della Commissione, fa presente che il decreto rappresenta un provvedimento di importanza cruciale per il nostro Paese.

Al riguardo ricorda che nella riunione del 26 ottobre 2011, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'Eurozona hanno approvato una dichiarazione che reca, tra le altre cose, specifiche considerazioni e raccomandazioni sulla situazione economica dell'Italia e sulle misure prospettate dal precedente Governo per assicurare

una finanza pubblica sostenibile e per creare condizioni strutturali favorevoli alla crescita. In particolare, nella dichiarazione si esprime apprezzamento per l'impegno dell'Italia a attuare riforme strutturali volte al rafforzamento della crescita e alla strategia per il risanamento di bilancio, a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013 e un'eccedenza strutturale di bilancio nel 2014, che determini una riduzione del debito pubblico lordo al 113 per cento del PIL nel 2014 e a introdurre norme in materia di pareggio di bilancio nella Costituzione entro la metà del 2012.

In attuazione del mandato conferito alla Commissione dalla dichiarazione del 26 ottobre, il 29 novembre 2011 il vicepresidente Rehn ha sottoposto all'Eurogruppo un rapporto «L'Italia e la sfida dell'alto debito/bassa crescita», relativo alla situazione e alle prospettive economiche dell'Italia nel quale si osserva, in via preliminare, che le due difficoltà strutturali dell'Italia, l'alto debito pubblico e la bassa crescita, sono precedenti alla crisi e ne hanno determinato la vulnerabilità nonostante numerosi punti di forza (basso debito privato, solidità del sistema bancario e politica fiscale prudente durante la crisi). Ad avviso della Commissione, per quanto l'Italia sia in grado di superare le turbolenze dei mercati sul debito a breve termine, il rischio di una crisi di liquidità può aumentare rapidamente in mancanza di una risposta politica determinata.

Il provvedimento in esame, adottato dal nuovo Governo, fornisce tale risposta attraverso una serie di misure che, oltre a consolidare i conti pubblici, sono finalizzate a rilanciare la crescita dell'economia italiana.

Per quanto riguarda le misure di competenza della VIII Commissione, rinvia per i dettagli alla documentazione predisposta dal servizio Studi.

In sintesi rileva che all'articolo 21, relativo alla soppressione di enti e di organismi, il comma 12 dispone l'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, riunificando in un unico consorzio nazionale le funzioni dei tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda. Nel periodo transitorio, l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale spetteranno ad un commissario e a un sub-commissario, nonché ad un collegio di revisori composto da tre membri (quest'ultimo su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze) nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge: a decorrere dalla nomina del Commissario vengono, pertanto, soppressi i tre consorzi citati. I commi da 13 a 21 disciplinano, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell'ambiente, ad eccezione di quelle attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici che sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Viene altresì soppressa l'Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni e risorse di personale, finanziarie e strumentali sono trasferite al Ministero per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, e della Commissione Nazionale per la Vigilanza delle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.) la quale, già soppressa dal decreto-legge 70/2011, continuava ad operare sino alla nomina dei componenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 23 (che introducono un comma 3-bis all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006), per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. Si tratta di

una disposizione diretta a una « riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici » che dovrebbe portare ad una conseguente riduzione dei costi di gestione delle procedure grazie alle economie di scala.

L'articolo 25 destina al Fondo ammortamento titoli di Stato una quota dei proventi della vendita all'asta dei diritti di emissione di CO₂. La quota sarà stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La relazione tecnica afferma che da stime preliminari, considerando uno scenario *low*, è possibile valutare prudenzialmente i ricavi derivanti dal sistema delle aste per i diritti di emissione di CO₂ – di cui alla Direttiva 2003/87/CE – nell'ordine di complessivi 780-840 milioni di euro negli anni 2013 e 2014, e che le quote a disposizione dell'Italia sono stimate su base annua in circa 94 milioni di euro. La norma in esame quindi è finalizzata – sempre secondo la relazione tecnica – a consentire il riacquisto di titoli del debito pubblico e lanciare, quindi, un forte segnale ai mercati finanziari circa la volontà dell'Italia di ridurre il più velocemente possibile il proprio debito.

I commi 1 e 2 dell'articolo 29 prevedono la facoltà, per le amministrazioni pubbliche centrali e per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, di avvalersi di CONSIP per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza, al fine di facilitare l'acquisizione di beni e servizi per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Il comma 5 dell'articolo 30 incrementa di 57 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF relativamente alla quota di pertinenza statale per l'anno 2012.

All'articolo 40, il comma 5 detta disposizioni finalizzate a semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati. In particolare si prevede che, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che pre-

sentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, è consentita l'articolazione del progetto per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.

Il comma 7 dell'articolo 48 modifica la definizione di « immissione sul mercato » di prodotti contenenti COV (Composti Organici Volatili), eliminando dalla stessa l'operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti.

Il comma 8 è volto a semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività quali quelle di estetista, acconciatore, pedicure ed altro. Si tratta di rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo prodotti al di fuori delle strutture sanitarie e identificati dal Codice CER 18 01 03 come rifiuti pericolosi che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni. Il comma prevede che i soggetti che svolgono le citate attività possano trasportare tali rifiuti, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg. al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta autorizzati.

L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

L'articolo 41 reca una serie di norme volte ad accelerare la realizzazione delle opere strategiche, ridefinendo le modalità ed i criteri di programmazione delle opere strategiche per permettere la selezione delle opere prioritarie. Tali opere sono selezionate, sulla base della coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; dello stato di avanzamento dell'iter procedurale e della possibilità di preva-

lente finanziamento con capitale privato. Nell'elenco delle opere selezionate vengono specificate le opere da realizzare; il cronoprogramma di attuazione; le fonti di finanziamento della spesa pubblica e la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato. Inoltre sono introdotte norme volte a contenere i tempi necessari per il reperimento delle risorse con cui finanziare le opere del PIS. Infatti, che per ogni infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al MIT lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal CIPE e, comunque, conformemente alla normativa vigente. Il MIT, entro 60 giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto (UFP) e, nel caso, sentita la Cassa depositi e prestiti, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità del progetto; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso.

Il comma 2, lettera a) è volto a semplificare la procedura di approvazione dei progetti delle opere strategiche, prevedendo che il CIPE possa procedere all'approvazione del solo progetto preliminare, eliminando l'esame del progetto definitivo qualora sia verificata la coerenza dello stesso rispetto al progetto preliminare. In tal caso il progetto definitivo verrà approvato con decreto interministeriale. Il comma 2, lettera b) affida un nuovo compito in capo al Ministero per le infrastrutture e i trasporti che consiste nella verifica dello stato di avanzamento dei lavori, anche mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati. I commi 3, 4 e 5, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere strategiche, introducono termini certi per l'adozione delle delibere CIPE e dei conseguenti decreti ministeriali di autorizzazione delle risorse per la loro realizzazione.

Per quanto riguarda l'articolo 42, recante misure per l'attrazione di capitali privati, i commi da 1 a 5 provvedono a novellare il Codice dei contratti pubblici prevedendo misure volte a: consentire un

maggior ricorso alla cessione di immobili nelle concessioni di opere pubbliche, a estendere la gestione a opere connesse all'oggetto della concessione al fine di anticipare l'afflusso dei proventi della gestione e di ridurre l'onerosità finanziaria dell'operazione e a permettere di fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, al fine di consentire il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

I commi 6 e 7, al fine di attrarre capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, introducono la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture.

Il comma 8 estende al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione della norma in materia di *project financing*, prevista nella legge di stabilità 2012, che ha introdotto la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto.

L'articolo 43 interviene sull'alleggerimento e sulla semplificazione delle procedure, della riduzione dei costi, prevedendo, ai commi da 1 a 4, la semplificazione della procedura di approvazione degli aggiornamenti o delle revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. Tali aggiornamenti o revisioni sono approvati con decreto interministeriale entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Il parere del CIPE è richiesto solo nel caso in cui l'aggiornamento o la revisione riguardino convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comportino variazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica e nel caso in cui l'aggiornamento o la revisione riguardi

concessioni i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 5 dispone che i contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste dagli articoli 144 o 153 del Codice dei contratti pubblici, e pertanto, al fine di garantire maggiore concorrenzialità per l'affidamento delle concessioni autostradali di gestione, qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell'infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l'affidamento avviene secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione.

Il comma 6 reca una norma che semplifica le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici autostradali. In particolare, ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, si prevede che non sono necessari altri atti autorizzativi e non trovano applicazione le disposizioni del Titolo II del T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) recante la disciplina dei titoli abilitativi (DIA, permesso di costruire, ecc.).

I commi da 7 a 15 recano una serie di disposizioni finalizzate al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe attraverso l'individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o di miglioramento della sicurezza o di rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Viene poi prevista la revisione, da parte del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, dei criteri per l'individuazione delle « fasi di allerta », nonché obblighi di monitoraggio in capo a concessionari e gestori e,

infine, l'attribuzione al MIT di poteri sostitutivi nei confronti dei concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza.

L'articolo 44 reca prevalentemente disposizioni in materia di appalti pubblici, alcune volte a chiarire norme introdotte recentemente con il decreto-legge n. 70/2011, altre a facilitare la realizzazione delle opere nei tempi preventivati. Il comma 1, al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce l'applicazione a tali aspetti di specifiche norme in materia.

Il comma 2 abroga le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 163/2006, relative all'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. I commi 3 e 4 recano alcune disposizioni transitorie rispettivamente in materia di varianti e di Conferenza di servizi (CdS) istruttoria sul progetto preliminare, introdotte dal decreto legge n. 70/2011. Il comma 5 è volto a garantire maggiore trasparenza e concorrenza nell'affidamento dei contratti pubblici di architettura ed ingegneria. Il comma 6 estende ad ulteriori ipotesi previste dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici la possibilità di procedere all'affidamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando di bandire una nuova gara. Il comma 7 è volto a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, anche attraverso la suddivisione degli appalti in lotti funzionali. I commi 8 e 9 introducono, per le opere di importo superiore ai 20 milioni di euro e da affidarsi secondo la procedura ristretta, una fase di consultazione preliminare volta a garantire il contraddittorio tra le parti in modo da

garantire che la realizzazione dell'opera avvenga nei tempi e nei costi preventivati.

L'articolo 45 introduce alcune norme relative al comparto edilizio, volte anch'esse a favorire gli investimenti privati e a snellire alcune procedure. Il comma 1 prevede, in presenza di precise condizioni (opere di urbanizzazione primaria a scomputo di valore inferiore alla soglia comunitaria, attualmente pari a 4.845.000 euro, e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio), che le opere medesime siano a carico del permesso di costruire, escludendole dalla procedura affidamento (cosiddetta « gara informale ») prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Il comma 2 è volto a semplificare alcune procedure autorizzative relative a progetti realizzati con materiali innovativi.

I commi 3 e 4 semplificano la procedura relativa agli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cosiddetto Piano casa) prevedendo che essi siano approvati con decreto del MIT, anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo faccio presente che il comma 4 novella una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato e che pertanto non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti.

L'articolo 46 prevede che le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, e con i gestori delle infrastrutture ferroviarie. L'articolo 47, comma 1, prevede che le risorse del Fondo per le infrastrutture stradali e ferroviarie possano essere utilizzate anche per il finanziamento di opere di interesse strategico diverse dalle suddette infrastrutture.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea il rilievo delle disposizioni tributarie contenute nell'articolo 4 del provvedimento che incidono su due tematiche da sempre all'attenzione della VIII Commissione e convintamente sostenute da tutti i gruppi parlamentari in essa presenti. Il primo di tali interventi normativi (commi 1, 3 e 5

dell'articolo 4 in commento) introduce a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, inserendo la relativa disposizione in un nuovo articolo 16-*bis* del nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora contenuta all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, la cui vigenza era limitata all'anno 2011. Aggiunge, peraltro, che nel confermare tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia già previsti, il provvedimento aggiunge una nuova tipologia di intervento agevolabile, ammettendo alla detrazione del 36 per cento gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi. Per effetto di tale intervento di stabilizzazione normativa delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio viene confermata a regime anche l'agevolazione fiscale prevista per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, espressamente prevista alla lettera *h*) del citato articolo 16-*bis* del TUIR. Va detto, tuttavia, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 in commento, che modifica l'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quest'ultima agevolazione fiscale viene prorogata al 31 dicembre 2012 nell'attuale configurazione (detraibilità del 55 per cento delle spese effettuate), prevedendo poi che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, agli interventi di efficientamento energetico degli edifici si applichi, come già detto, la citata detrazione fiscale del 36 per cento.

Conclude, quindi, l'illustrazione del contenuto della provvedimento in esame, per le parti di competenza della Commissione, segnalando che l'articolo 14 del provvedimento istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti, da applicarsi – superando le attuali differenti forme di prelievo – su tutto il territorio nazionale, a copertura dei costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché a copertura dei costi connessi all'erogazione da parte del comune dei cosiddetti « servizi indivisibili ».

Detto questo e rivolto un sincero augurio di buon lavoro ai rappresentanti del Governo oggi intervenuti ai lavori della Commissione, sottolinea l'importanza che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ad alcuni punti del provvedimento che necessitano di essere approfonditi.

In tal senso, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e con (*vedi allegato 1*), che illustra sinteticamente sottoponendola all'attenzione dei rappresentanti del Governo e dei colleghi, manifestando al tempo stesso la più ampia disponibilità a tenere conto, ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte della Commissione, delle eventuali proposte e suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito.

Alessandro BRATTI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, riconoscendo che nella proposta di parere dallo stesso predisposta sono affrontate quasi tutte le questioni che meritano di essere approfondite.

Al riguardo, segnala specificamente la necessità di una più approfondita valutazione sotto il profilo dell'organicità e della compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 40 in tema di bonifiche dei siti inquinati rispetto al quadro normativo di riferimento contenuto nel Codice ambientale. Ritiene, inoltre, che sia necessario fare chiarezza in ordine al contenuto e agli effetti delle disposizioni recate dall'articolo 21 in tema di soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, giudicando molto importante che i compiti di controllo in materia di sicurezza nucleare non siano affidati agli apparati ministeriali ma, al contrario, restino affidati ad un organismo terzo e, nel caso specifico, all'ISPRA. Fa presente, infine, l'opportunità che, in sede di approvazione del provvedimento in esame, si approfondisca la questione relativa all'entrata in funzione del nuovo Sistema di controllo della trac-

ciabilità dei rifiuti (SISTRI), chiarendo definitivamente se esso debba intendersi come uno strumento di lotta ai traffici illeciti di rifiuti pericolosi ovvero come lo strumento generale di gestione e di controllo sulle attività di trasporto di tutte le tipologie di rifiuti, ritenendo, peraltro, che solo nella prima ipotesi si possa giustificare il ruolo centrale assegnato dal precedente Governo al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri nella gestione del nuovo sistema.

Conclude, infine, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che una quota dei proventi della vendita all'asta dei diritti di emissione di CO₂ sia dirottata, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 25, dall'obiettivo del rafforzamento delle politiche ambientali, che a suo avviso andrebbe mantenuto, a quello della riduzione del debito pubblico.

Francesco NUCARA (Misto-R-A) fa presente l'opportunità che il Governo ponga la questione di fiducia sul decreto legge in esame, stante la presenza in esso di diverse disposizioni che avrebbero dovuto essere oggetto di una maggiore attenzione. Richiama a tale proposito le disposizioni che introducono la fattispecie penale in caso di trasmissione al fisco di dati e informazioni non rispondenti al vero ovvero le disposizioni che esentano gli immobili della Chiesa dall'applicazione dell'IMU o quelle in materia di province, in ordine alle quali andava valutata la necessità di un diverso intervento. Con riferimento poi alle disposizioni di competenza della VIII Commissione, richiama l'articolo 41 sulle misure per le opere di interesse strategico, facendo notare i rischi derivanti dall'affidamento dei lavori soltanto sulla base del progetto preliminare, considerato che l'importo dell'opera in sede di progetto preliminare non potrà mai essere uguale all'importo del progetto definitivo. Sottolinea poi come non risulti chiaro come si intenda procedere a destinare l'otto per mille all'integrazione del Fondo per la protezione civile. Aggiunge che il Governo non sembra avere prestato la dovuta attenzione al tema della difesa

del suolo, sul quale occorrerebbe assumere una ferma e definitiva posizione.

Gianluca BENAMATI (PD), preliminarmente, esprime apprezzamento per la proposta di parere predisposta dal relatore. Sottolinea, quindi, l'importanza della questione affrontata alla lettera e) della proposta di parere, ritenendo che sia fondamentale riportare in capo all'ISPRA i delicati compiti di controllo e di vigilanza in materia di sicurezza nucleare.

Esprime quindi un giudizio complessivamente positivo sulle misure adottate in materia di infrastrutture e in particolare su quelle dirette a consentire la ripresa delle attività imprenditoriali nel settore delle costruzioni e su quelle che estendono anche al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione delle agevolazioni fiscali già previste in favore dei concessionari autostradali per la realizzazione delle relative infrastrutture.

Conclude, quindi, giudicando positivamente lo stanziamento di 57 milioni di euro a beneficio del Fondo per la protezione civile, sottolineando tuttavia la necessità che il Governo proceda al più presto alla istituzione, come affermato dal Ministro Clini nel corso dell'audizione svolta la scorsa settimana, di uno specifico fondo nazionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

Tino IANNUZZI (PD) fa presente che il gruppo del Partito democratico sosterrà il decreto legge in esame, nonostante alcune criticità in esso contenute anche in relazione alle parti di competenza della VIII Commissione. In primo luogo, pur esprimendo condivisione sulle misure relative alla stabilizzazione della detrazione del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, fa notare come andrebbe elevato l'importo massimo di spesa dei 48 mila euro oggetto di detrazione, anche considerando che, contrariamente a quanto già sostenuto, la misura in questione non ha bisogno di finanziamento essendo una misura autofinanziabile. Aggiunge che, a suo

avviso, sarebbe necessario stabilizzare dal 2013 in poi anche la misura della detrazione del 55 per cento senza assimilarla, a partire da tale anno, alla detrazione del 36 per cento. In secondo luogo, sottolinea l'opportunità di procedere ad un coordinamento della disposizione di cui all'articolo 14 recante l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con la disciplina speciale sulla gestione dei rifiuti in Campania di cui al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, tenendo presente che in tale regione dal 1° gennaio 2012 saranno trasferite alle province, non solo le competenze in materia di riscossione dei tributi, ma anche quelle in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In terzo luogo, si sofferma sulle disposizioni relative al *project financing*, sottolineando come occorra rafforzare tale istituto procedendo al contempo ad una revisione organica e stabile del codice degli appalti, soprattutto in relazione ai profili della qualità della progettazione delle opere pubbliche, a quello della loro aggiudicazione e a quello della finanza di progetto.

Ermete REALACCI (PD) esprime un augurio di buon lavoro al viceministro Ciaccia e al sottosegretario Fanelli. Nel rilevare, quindi, che, sul piano generale, a differenza di quanto esplicitato nel titolo del provvedimento in esame, lo stesso appare volto più al consolidamento dei conti pubblici che alla crescita e all'equità, manifesta un vivo auspicio che la « durezza » delle misure adottate possa almeno servire a rafforzare, in queste ore, la voce dell'Italia in ambito europeo. Esprime, quindi, condivisione per le osservazioni espresse dal collega Bratti sulle questioni relative alla soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e sull'entrata in funzione del nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti. Richiama, inoltre, il Governo all'opportunità di approfondire le problematiche connesse all'applicazione delle disposizioni che prevedono la destinazione a riduzione del debito pubblico di una quota dei proventi della vendita all'asta dei diritti di emissione di CO₂. Al riguardo, segnala infatti che, a fronte della esiguità

delle maggiori entrate così ottenute, pari a meno di 100 milioni di euro, sussiste un rischio di incompatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, secondo la quale almeno il 50 per cento dei proventi della citata vendita all'asta dei diritti di emissione di CO₂ sono da destinare alla implementazione delle misure di politica ambientale dirette a ridurre i fenomeni di inquinamento atmosferico e a sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Si sofferma quindi sulle disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento in esame sulla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, criticando, da un lato, l'impostazione burocratica che sembra esserne a fondamento e, dall'altro, il continuo cambiamento di posizioni e di opinioni espresse sul punto, in ambito governativo, dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro delle infrastrutture. In ogni caso, ritiene che la prevista stabilizzazione di tale misura con contestuale riduzione al 36 per cento delle detrazioni fiscali costituisca un errore e un atto di miopia politica. Al riguardo, ricorda che lo strumento del 55 per cento è stato utilizzato da 1 milione e 360 mila famiglie, ha generato 17 miliardi di euro di fatturato complessivo ed ha determinato la creazione di 50 mila posti di lavoro, dimostrandosi come la più efficace misura anticiclica a favore di un settore profondamente in crisi, come quello delle costruzioni e dell'edilizia. Nel ribadire dunque la necessità che il Governo riveda la propria posizione, chiede al relatore di trasformare in condizione la osservazione di cui alla lettera *a*) con la quale, opportunamente, si chiede di procedere alla stabilizzazione del 55 per cento senza operare alcuna riduzione di tale agevolazione fiscale a partire dal 2013. Avviandosi alla conclusione sottolinea, quindi, l'opportunità di procedere, da un lato, ad un allentamento del patto di stabilità interno per gli interventi degli enti locali per la difesa del suolo e la messa in sicurezza degli edifici dal rischio sismico, dall'altro, la necessità di addivenire, finalmente, alla individuazione delle infrastrutture strate-

giche effettivamente prioritarie e da realizzare in tempi rapidissimi per colmare, quantomeno, le più evidenti lacune infrastrutturali delle diverse aree del Paese. Conclude, esprimendo apprezzamento per la scelta di affidare allo stesso Ministro sia le politiche in materia di sviluppo economico sia quelle in ambito infrastrutturale, la quale può favorire nuove opportunità per la crescita della *green economy* che dovrà, a suo avviso, costituire la priorità dei prossimi provvedimenti per rafforzare la crescita e lo sviluppo economico del Paese.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rileva come occorra un approfondimento sulla questione degli alloggi popolari di proprietà degli enti locali oggetto di un trattamento fiscale diverso da quello riservato agli analoghi alloggi di proprietà degli IACP comunque denominati. Ritiene che su tale punto andrebbe effettuato un supplemento di istruttoria, anche in considerazione della « emergenza casa » e della difficoltà a reperire risorse per la manutenzione degli alloggi in questione. Dichiarando poi di condividere la scelta operata dal Governo in ordine all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Concorda con l'osservazione formulata dal collega Iannuzzi sulla necessità di un coordinamento tra la disciplina di cui all'articolo 14 sul nuovo tributo sui rifiuti e la diversa disciplina in vigore in tale ambito nella regione Campania. Con riferimento alla determinazione della tariffa sui rifiuti, invita il Governo a tenere in adeguata considerazione, in sede di emanazione del regolamento recante i criteri per la determinazione della stessa, che nei comuni di montagna andrebbe evitato un incremento eccessivo della tariffa in virtù della maggiore incidenza per essi del costo della pulizia delle strade per spazzamento della neve. Dichiarando di ritenere condivisibile le osservazioni del collega Realacci sulla stabilizzazione della detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, anche al fine di agevolare gli investimenti dei privati in tale settore e al fine di favorire

il credito da parte delle banche per tali interventi. Conclude con riferimento alla disposizione sulle grandi dighe di cui all'articolo 43, ritenendo che occorra modulare la normativa in modo che gli interventi da essa previsti determinino effettivi investimenti e in modo che tali interventi si estendano anche alle strutture di captazione dell'acqua. Pur esprimendo condivisione sulla proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto contrario sulla stessa per motivazioni di politica generale.

Armando DIONISI (UdCpTP), preliminarmente, esprime un forte apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la proposta di parere dallo stesso predisposta. Desidera, peraltro, sottoporre all'attenzione della Commissione e dei rappresentanti del Governo alcune questioni a suo avviso meritevoli di essere ulteriormente approfondite. Al riguardo, rileva, anzitutto, che la prevista istituzione di una centrale unica di committenza per le gare di appalto bandite dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (articolo 23, commi 4 e 5) rischia, a suo avviso, data l'entità dei comuni coinvolti, di determinare il blocco del settore delle piccole opere con gravi ripercussioni sul piano produttivo e occupazionale. Rileva, inoltre, che sia ormai improcrastinabile procedere al superamento delle tradizionali e fallimentari misure emergenziali in materia di difesa del suolo, intervenendo con adeguate e urgenti iniziative dirette a rafforzare gli strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico. Conclude, quindi, prospettando ai rappresentanti del Governo l'esigenza di un ulteriore approfondimento sulle problematiche relative alla entrata in funzione del nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti, al fine di garantire, ferma restando la necessità di adeguati controlli in materia, che tale Sistema non si traduca in un inaccettabile appesantimento burocratico delle attività delle imprese.

ROBERTO MENIA (FLIpTP), dopo aver espresso apprezzamento sulla proposta di

parere presentata dal relatore, invita lo stesso a valutare l'opportunità di trasformare in condizione la osservazione relativa alla stabilizzazione della detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, oggetto di ampio e costante dibattito in Commissione. A tale riguardo, fa notare come l'intervento fiscale in questione consenta non solo di dare attuazione a misure richieste a livello internazionale, ma anche di porre in essere misure di grande beneficio per l'economia considerata la loro collaudata natura anticiclica. Dichiarando poi di concordare con quanto evidenziato in ordine alla necessità di elevare il limite di spesa dei 48 mila euro per la detrazione fiscale del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Conclude con riferimento alla questione della difesa del suolo, facendo notare come le tragedie a cui il Paese ha assistito a causa di calamità naturali dipendano sicuramente da molteplici fattori, tra i quali i cambiamenti climatici sul cui mutamento si sta discutendo alla Conferenza ONU in corso a Durban, ma anche dalla mancata attenzione prestata alla prevenzione nel cui ambito gli interventi consentirebbero un risparmio finanziario considerevole rispetto agli interventi *post-emergenza*.

Manuela LANZARIN (LNP), preliminarmente, esprime condivisione per molte delle misure in materia di infrastrutture contenute nel provvedimento in esame che riproducono proposte e iniziative messe a punto fino a qualche settimana fa dal viceministro Roberto Castelli. Al contrario, giudica molto negativamente la prevista soppressione dell'articolo 12 della legge n. 180 del 2011 (cosiddetto «Statuto delle imprese») che consentiva di procedere senza gara all'affidamento dei contratti pubblici di architettura e di ingegneria fino alle soglie comunitarie, con positivi effetti in termini di semplificazione delle procedure e di libertà e responsabilizzazione degli amministratori locali. Altrettanto negativamente valuta la disposizione che estromette le Commissioni parlamentari competenti per materia dalla valuta-

zione degli atti di aggiornamento e di revisione delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. Conclude, quindi, ribadendo a nome del proprio gruppo, il giudizio complessivamente molto negativo sul provvedimento in esame soprattutto per le gravi misure contro i pensionati, per il ripristino dell'ICI sulla prima casa e per l'abbandono dell'impostazione federalistica, e annunciando per questo il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Vincenzo GIBIINO (PdL), preliminarmente, esprime un augurio di buon lavoro ai rappresentanti del Governo e un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per il contenuto della proposta di parere dallo stesso presentata. Si sofferma, quindi, sulle osservazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* che giudica molto positivamente, rivolgendo un appello al Governo a tenerle in adeguata considerazione nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento in esame. Al riguardo, giudica, anzitutto, indispensabile procedere ad una doverosa omogeneizzazione del trattamento tributario delle diverse tipologie di proprietà degli alloggi popolari (adeguando il trattamento degli alloggi di proprietà degli IACP a quello degli alloggi di proprietà degli enti locali). Ritene, inoltre, altrettanto doveroso estendere a tutti gli enti proprietari dell'enorme patrimonio edilizio rappresentato dagli alloggi popolari le agevolazioni fiscali previste a favore degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico degli edifici, segnalando lo straordinario rilievo che da tali interventi conseguirebbe in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, oltre che di ripresa delle attività produttive in un settore fondamentale per l'economia italiana come quello delle costruzioni. Conclude, quindi, segnalando al relatore l'opportunità di modificare la osservazione di cui alla lettera *b)* per renderne più chiaro e preciso il suo contenuto.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), a nome del gruppo dell'UdC, esprime ap-

prezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la completezza e l'approfondimento del dibattito che la Commissione sta conducendo su un provvedimento fondamentale come quello in esame. Nell'esprimere condivisione per molte delle questioni sollevate dai colleghi fin qui intervenuti, si sofferma in particolare sulla gravità della situazione in cui versa gran parte del territorio nazionale per quel che riguarda la messa in sicurezza del territorio. Al riguardo, richiama il Governo ad intervenire con incisività ed urgenza sul versante della prevenzione, escludendo qualsiasi ipotesi di condono edilizio e provvedendo al reperimento di risorse adeguate alla gravità e alla urgenza della questione.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto già detto dai colleghi del gruppo del Partito Democratico, ribadisce la necessità di misure dirette ad allentare i vincoli del patto di stabilità interno a favore delle spese degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di addivenire al più presto ad una complessiva revisione della materia relativa al numero, al ruolo e ai compiti delle Agenzie e delle Autorità indipendenti (a partire da quelle incidenti sulle materie ambientali e delle infrastrutture, e dunque di più stretto interesse per l'attività della Commissione), al fine di superare le attuali, evidenti situazioni di frammentazione e sovrapposizione di competenze e di restituire organicità e snellezza all'intera materia. Segnala, infine, al Governo l'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento sulle disposizioni che consentono la cessione di beni immobili pubblici a titolo di prezzo per la concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, al fine di garantire la trasparenza delle procedure e la salvaguardia della correttezza dell'azione amministrativa e della efficiente gestione del patrimonio pubblico. Conclude, quindi, annunciando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dal relatore, auspicando che lo

stesso possa accogliere le proposte integrative e modificative emerse nel corso del dibattito.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa notare come, in ordine alla misura della detrazione fiscale del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, andrebbe avviato uno studio a livello governativo per individuare una formula che consenta di rispondere pienamente agli obiettivi che tale misura si prefigge di raggiungere.

Il viceministro Mario CIACCIA fa presente che il provvedimento in esame intende rispondere alla necessità di rilanciare la competitività del Paese visto il *gap* comunque esistente. Occorre un messaggio forte sulle potenzialità dell'Italia per superare, in tutte le aree del Paese, il divario in materia di infrastrutture, ponendo a base dell'azione di Governo la realizzazione dei corridoi infrastrutturali trans europei, dai quali dipende in misura determinante lo sviluppo del Paese e la competitività del suo apparato produttivo. Prende atto favorevolmente delle osservazioni formulate dai membri della Commissione anche in vista di futuri interventi del Governo, ritenendo in particolare condivisibile la necessità di un quadro di certezza in materia di appalti pubblici in uno stretto rapporto con la Commissione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ringrazia, anzitutto, la Commissione per la ricchezza e l'approfondimento dei temi trattati nel corso del dibattito. Esprime, quindi, condivisione sulle proposte emerse in ordine alla stabilizzazione del 55 per cento e al reperimento di adeguate risorse in materia di prevenzione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio. Segnala, quindi, l'opportunità di modificare l'osservazione di cui alla lettera e), sottolineando il rilievo delle particolari competenze specialistiche necessarie allo svolgimento dei compiti di controllo in materia di sicurezza nucleare. Propone altresì di modificare l'osservazione di cui alla lettera o), segnalando l'esigenza che gli

interventi di cui all'articolo 43 sulle grandi dighe siano preventivamente valutati anche sotto il profilo della loro compatibilità ambientale.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, esprime un ringraziamento non formale ai colleghi del gruppo di Italia dei Valori e del gruppo della lega Nord per le positive valutazioni espresse sulle misure di competenza della VIII Commissione e sul contenuto della proposta di parere. Conclude, quindi, sottolineando di fronte ai rappresentanti del Governo il valore della consuetudine parlamentare che vede la VIII Commissione impegnata in un'azione unitaria, che molto spesso ha consentito di superare i rigidi schemi di confronto fra maggioranza e opposizione. Rileva, peraltro, che al proseguimento e al rafforzamento di tale consolidata prassi di lavoro è essenziale la disponibilità del Governo ad interagire in stretto rapporto e collaborazione con l'organo parlamentare. Rivolge, per questo, un forte appello al viceministro Ciaccia e al sottosegretario Fanelli affinché sia possibile operare, anche nell'interesse di una spedita azione di Governo, in un rinnovato clima di ampia e approfondita collaborazione fra Ministeri di settore e Commissione parlamentare.

Conclude, formulando, alla luce del dibattito svoltosi, una nuova proposta di parere che illustra sinteticamente (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.25 alle 13.30.

ALLEGATO 1

DL 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (C. 4829 Governo).**PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo);

preso atto delle numerose modifiche al Codice degli appalti contenute nel provvedimento e ribadita, comunque, la necessità di procedere a revisioni organiche del Codice degli appalti in uno stretto rapporto di collaborazione fra il Governo e le Commissioni parlamentari competenti per materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 41, commi da 1 a 4, con riferimento all'aggiornamento o alla revisione delle convenzioni relative alle concessioni autostradali, le Commissioni di merito reinseriscano, a salvaguardia della tutela ambientale, la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la stabilizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici, di cui al nuovo articolo 16-bis del TUIR, al 55 per cento anziché al 36 per cento;

b) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, sull'imposta municipale propria, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di eliminare la diseguale tassazione con IRES, IRAP e IMU, che colpisce gli alloggi popolari di proprietà degli IACP, comunque denominati, rispetto agli stessi alloggi popolari di proprietà degli enti locali, al fine di migliorare il settore delle politiche abitative e di aiutare le fasce deboli della popolazione; valutino, inoltre, l'opportunità di ripristinare a vantaggio degli IACP, comunque denominati, l'esenzione dell'ICI e di estendere le agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio;

c) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili locati al fine di incentivare l'offerta di alloggi sul mercato delle locazioni;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo 14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'articolo 11, commi 2-ter e 2-quinquies, anche procedendo ad un'a proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria;

e) all'articolo 21, con riferimento alle funzioni della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare, valutino le Commissioni di merito, viste le procedure di *decommissioning* in atto, l'opportunità di prevedere espressamente in capo all'ISPRA le funzioni e i compiti connessi;

f) all'articolo 27, comma 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il riferimento alla « società indicata al comma 3 »;

g) all'articolo 29, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il riferimento all'« articolo 3, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 », che non appare corretto;

h) all'articolo 37, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere l'ambito di intervento e le funzioni della istituenda Autorità sui trasporti anche al settore autostradale;

i) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di verificare la coerenza normativa del disposto di cui al secondo periodo di cui al comma 5 dell'articolo 40 con la definizione di messa in sicurezza operativa di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l) all'articolo 40, comma 5, secondo periodo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire il riferimento all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) all'articolo 40, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riferire il terzo periodo sotto forma di novella al decreto legislativo n. 152 del 2006;

n) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in relazione all'effettiva operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di consentire alle aziende un graduale adeguamento agli adempimenti richiesti, nonché misure di compensazione per gli oneri già versati a titolo di contributo annuale;

o) all'articolo 43, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di graduare gli interventi di cui ai commi 9 e 14 prevedendo la loro gradualità in ragione della vetustà degli impianti e dell'ultimo intervento di ripristino dell'invaso effettuato, nonché in ragione della vulnerabilità sotto il profilo idrogeologico dell'area su cui insiste l'impianto;

p) all'articolo 43, comma 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riferire il termine di sei mesi alla data di entrata in vigore del decreto e non all'emanazione del decreto medesimo.

ALLEGATO 2

DL 201/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (C. 4829 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo);

preso atto delle numerose modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) contenute nel provvedimento e ribadita, comunque, la necessità di procedere a revisioni organiche di tale Codice in uno stretto rapporto di collaborazione fra il Governo e le Commissioni parlamentari competenti per materia;

evidenziata la necessità di reperire adeguate risorse finanziarie per la prevenzione da rischio idrogeologico, pervenendo al più presto all'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione da rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 4, si preveda la stabilizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui al nuovo articolo 16-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), al 55 per cento anziché al 36 per cento e, con riferimento alla detrazione del 36 per cento, si elevi in misura significativa il tetto dei 48 mila euro per gli interventi di

consolidamento statico antisismico e di ricostruzione degli edifici colpiti da alluvioni;

2) all'articolo 43, con riferimento all'aggiornamento o alla revisione delle convenzioni relative alle concessioni autostradali, le Commissioni di merito reinseriscano, a salvaguardia della tutela ambientale, la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, sull'imposta municipale propria, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di eliminare la diseguale tassazione per IRES, IRAP e IMU, che colpisce gli alloggi popolari di proprietà degli IACP, comunque denominati, rispetto agli stessi alloggi popolari di proprietà degli enti locali, al fine di migliorare il settore delle politiche abitative e di aiutare le fasce deboli della popolazione; valutino, inoltre, l'opportunità di ripristinare a vantaggio degli IACP, comunque denominati, l'esenzione dell'ICI di cui oggi godono esentandoli dall'IMU, e di estendere ad esse le agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio;

b) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili locati, al fine di incentivare l'offerta di alloggi sul mercato delle locazioni;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di procedere al coordinamento fra la disposizione di cui all'articolo

14 e la disciplina transitoria sulle competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'articolo 11, commi 2-ter, 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, anche procedendo ad una proroga al 31 dicembre 2012 della medesima disciplina transitoria;

d) all'articolo 21, con riferimento alle funzioni della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare, valutino le Commissioni di merito, in ragione delle particolari competenze specialistiche necessarie, l'opportunità di prevederne transitoriamente il passaggio in capo all'ISPRA;

e) all'articolo 27, comma 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il riferimento al comma 3, che non appare corretto;

f) all'articolo 29, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il riferimento all'«articolo 3, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183», che non appare corretto;

g) all'articolo 37, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere l'ambito di intervento e le funzioni della istituenda Autorità sui trasporti anche al settore autostradale;

h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di verificare la coerenza normativa del disposto di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 40 con la definizione di messa in sicurezza operativa di cui al comma 1, lettera n), dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; al medesimo secondo periodo del comma 5 dell'articolo 40, comma 5, secondo periodo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire il riferimento all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) all'articolo 40, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di

riferire il terzo periodo sotto forma di novella al decreto legislativo n. 152 del 2006 e di specificare che si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche derivanti da obblighi legislativi;

l) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in relazione all'effettiva operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di consentire alle aziende un graduale adeguamento agli adempimenti richiesti, nonché misure di compensazione per gli oneri già versati a titolo di contributo annuale;

m) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di valutare la coerenza dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 43, atteso che il comma 1 fa riferimento agli aggiornamenti o alle revisioni delle convenzioni autostradali, mentre i commi 2 e 3 fanno riferimento agli aggiornamenti o alle revisioni delle concessioni autostradali;

n) all'articolo 43, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di graduare gli interventi di cui ai commi da 9 a 14, valutata la loro effettiva compatibilità ambientale, prevedendo la loro gradualità in ragione della vetustà degli impianti e dell'ultimo intervento di ripristino dell'invaso effettuato, nonché in ragione della vulnerabilità sotto il profilo idrogeologico dell'area su cui insiste l'impianto;

o) all'articolo 43, comma 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riferire il termine di sei mesi alla data di entrata in vigore del decreto e non all'emanazione del decreto medesimo;

p) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che per le regioni e gli enti locali gli investimenti in infrastrutture da parte di piccole, medie e grandi imprese sono esclusi dall'applicazione del patto di stabilità.